Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 122° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 31 ottobre 1981** | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Sardegna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1981, n. **609**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4» destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.975,30 a L. 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 42.322 a L. 44.711 per quintale.

E' soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 2.

Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

Art. 3.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 3 per gli anni 1981 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, addì 30 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — MARCORA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 22

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 ottobre 1981.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 1981 per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada e di partecipazione alle graduatorie 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazione;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979) e 1° aprile 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1980);

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1981);

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine perentorio stabilito per la presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 ottobre 1981, entro il quale dovevano essere presentate le domande dirette a conseguire il rinnovo delle autorizzazioni bilaterali o multilaterali possedute, nonché quelle per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative all'assegnazione delle autorizzazioni bilaterali o multilaterali, è prorogato al 30 novembre 1981.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(6306)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 607.153.140 (secondo programma - anno 1978) ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale.

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77; emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Lazio la somma di L. 323.684.050, quale anticipo del 5% 1978 - 2° programma triennale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio numero 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo triennio 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 597, del 7 aprile 1981, n. 2200, n. 221 e n. 655, del 14 aprile 1981, n. 647, del 28 aprile 1981, rese tutte dall'assessore competente della regione Lazio, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 138.261.180, di L. 37.982.280, di L. 123.860.740, di L. 162.127.740 e di L. 144.921.200, relativamente al 1978, secondo programma;

Considerato che l'importo globale delle sopra menzionate richieste regionali, di L. 607.153.140, trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'esercizio 1978, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 607.153.140, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 1

(6238)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino, ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione in tutti i rami danni già autorizzati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Alfieri n. 22, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della riassicurazione attiva nei rami danni;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione in tutti i rami danni già autorizzati.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(6265)

DECRETO 28 ottobre 1981.

Assoggettamento della S.n.c. Michele Amoruso e Figli, in Bari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 21 luglio 1981 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.n.c. Michele Amoruso e Figli, con sede in Bari, molo Pizzoli ed ha altresì dichiarato che la società stessa è assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.n.c. Michele Amoruso e Figli, nonché la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.n.c. Michele Amoruso e Figli, con sede in Bari, molo Pizzoli, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni in legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Edoardo Refice, nato a Roma il 9 aprile 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6274)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 1981.

Condizioni e modalità per la costituzione della cauzione e per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA in applicazione della distillazione di «buon fine» decisa ai sensi dell'art. 12-bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1988/80 ed, in particolare, il suo art. 12;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81 del 28 settembre 1981, che deroga dal regolamento (CEE) n. 343/79 per quel che riguarda le regole generali della distillazione del vino da tavola decisa in conformità dell'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 337/79;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2964/81 del 15 ottobre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai detentori dei contratti di stoccaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980-81;

Considerato che, l'art. 5, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2852/81, prevede che gli aventi diritto possono richiedere il pagamento anticipato degli aiuti stabiliti per la distillazione dei vini da tavola previa costituzione di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo di intervento;

Considerato che, l'art. 5, paragrafo 5, dello stesso regolamento lascia agli Stati membri la scelta delle condizioni alle quali il pagamento anticipato può essere corrisposto al distillatore;

Considerata la necessità di fissare i criteri per la costituzione di detta cauzione e di stabilire le condizioni dalle quali detto pagamento anticipato al distillatore può essere corrisposto;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli aiuti FEOGA di cui all'art. 4, del regolamento (CEE) n. 2852/81, viene effettuato, su esplicita richiesta dagli aventi diritto, anteriormente all'espletamento dei controlli presso l'organismo di intervento - A.I.M.A., non appena il richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione di importo pari al 110% dell'aiuto di cui si chiede il pagamento. Tale cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi dodici prorogabile per altri sei mesi ed, eventualmente, per altri sei mesi se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nei regolamenti comunitari citati nelle premesse, dopo che sono stati effettuati i controlli sull'esistenza del diritto all'aiuto del quale si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 2.

Il pagamento anticipato al distillatore può essere corrisposto allorquando quest'ultimo fornisce la prova di aver pagato al produttore l'intero prezzo minimo entro i trenta giorni successivi alla data dell'introduzione in distilleria della quantità totale di vino che figura nel contratto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(6276)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 1981.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3 quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1980 con il quale ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1981 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1981;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1981 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere per il periodo successivo ai primi trenta giorni è stabilito nella misura del 20,287 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1981

Il Ministro: FORMICA

(6273)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 giugno 1981, n. **610**.

Modificazioni allo statuto, cambio di denominazione e trasferimento di sede della fondazione « Iniziative culturali incontri », in Roma, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 2 dello statuto della fondazione « Iniziative culturali incontri », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, n. 231, il cambio di denominazione in « Iniziative culturali incontri - Nils Stensen » e il trasferimento della sede da Roma a Firenze. La fondazione stessa viene altresì autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Firenze, viale don Minzoni, 25, del valore di L. 1.300.000.000, disposta dalla casa di Firenze della Compagnia di Gesù, con atto 13 aprile 1978, n. 63253/22884 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1981
Registro n. 17 Beni culturali, foglio n. 396

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 39/1981. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 32/1981 del 18 luglio 1981;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente tra i ricavi medi ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quello riscontrato in Europa;

Tenuto conto della situazione del mercato e del fatto che, nella determinazione dei suddetti ricavi gli effetti valutari sono tuttora in fase di assestamento;

Considerata la necessità di adeguare i margini di distribuzione primaria e secondaria, nonché quelli per la gestione dei punti di vendita carburanti alla dinamica dei costi;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, che modifica il regime fiscale di taluni prodotti petroliferi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:				
I.F. compresa	L./mc	773.875	749.023	332.125
I.F. esclusa	»	345.575	320.723	315.825
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA inclusa	L./litro	995	960	436
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa IVA esclusa	»	805,92	780,28	356,99

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti di vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 di litri annui, ai gestori P.V. « appoggiati » secondo la definizione riportata al par. *A*) punto 3) del provvedimento n. 9 del 1980, nonché le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonne di erogazione.

Ai fini della individuazione dell'erogato complessivo annuo del punto vendita si fa riferimento alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse.*

	L./mc
Benzina super e prodotti assimilabili	345.585
Benzina normale e prodotti assimilabili	320.733
Gasolio e prodotti assimilabili	315.825
Petrolio e prodotti assimilabili	305.421

	L./tonn.
Olio combustibile viscosità a 50°C:	
fluidissimo fino a 3°E e prodotti assimilabili	337.000
fluido superiore a 3°E e fino a 5°E e prodotti assimilabili	300.000
semifluido superiore a 5°E fino a 7°E e prodotti assimilabili	298.000

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km).

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, e semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, e semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla base di approvvigionamento costiera con oleodotto)	1.100	1.250	2.200	2.600
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.550	1.800	2.550	3.100
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.200	2.500	3.200	3.800

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio 332.125 L./mc petrolio L./mc 315.421 O.C. fluido L./tonn. 307.300 O.C. semifluido L./tonn. 304.250 le maggiorazioni di cui al punto 2) del presente capitolo nonché la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotrenobotte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe dei trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. 14299 del 29 settembre 1981. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali e carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . . L. 700

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 390

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 540

Il dettagliante è tenuto ad esporre ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
Per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	27.000	32.000
Per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	25.000	30.000
Per consegne di oltre 4.000 litri	22.500	27.000
Per consegne autotrenobotte	13.800	16.500

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA, ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km . . . . L./mc 4.500

da 31 a 70 km . . . . » 6.300

oltre 70 km . . . . » 9.500

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 14.600.

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per « pesca e piccola marina » si intendono: *a)* le navi da pesca battenti bandiera italiana senza alcun limite di stazza; *b)* tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a 500 tonn., che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c)* le unità della marina militare con un limite di stazza lorda fino a 800 tonn.;

nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per fornitura franco domicilio del cliente i prezzi di cui ai punti 1) e 2) possono essere maggiorati di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di quest'ultimi nella misura di L./mc 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.900 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente né per il nolo di fusti o di canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegna di merce sfusa possono essere maggiorati L./mc 2.000 per i carburanti e L./tonn. 1.900 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i C.P.P. esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo.

Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) ed E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nella tabella C.U.N.A. appresso indicate:

benzina super	tabella C.U.N.A.	NC 623-01	del	19	febbraio 1981
benzina normale	»	NC 620-01	»	19	febbraio 1981
gasolio motori	»	NC 630-01	»	14	aprile 1977
petrolio motori	»	NC 627-01	»	14	aprile 1977

Valgono inoltre le decorrenze di applicazione riportate nelle tabelle stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa ex-raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela	L./tonn.	384.050
2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale)	»	396.050
3) inferiore in volume al 20 % della miscela (butano commerciale)	»	381.050

I prezzi suindicati devono essere maggiorati di L./tonn. 15.000, quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto e di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . L./kg 661

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 8 % inclusa » 840

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 657

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 15 % inclusa » 850

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza, a determinare il compenso per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./litro 640

al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese tra 200.001 e 3.000.000 di litri annui IVA esclusa . . . . » 520,23

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità 0,565 kg/litro a 15°.

I prezzi di vendita del G.P.L., per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15°C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex-raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(6307)

Provvedimento n. 40/1981.

Criteri e modalità per il rimborso alle importazioni di G.P.L.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge n. 68 del 17 marzo 1980 convertito nella legge n. 178 del 16 maggio 1980;

Considerata la necessità di adeguare i criteri e le modalità per il rimborso alle importazioni di G.P.L., già stabilita con i provvedimenti C.I.P. n. 58/1979 del 21 novembre 1979 e n. 69 del 29 dicembre 1979 al disposto dell'art. 8 del richiamato decreto-legge n. 68 del 17 marzo 1980;

Ritenuta l'opportunità di assicurare il rimborso nei limiti previsti dal decreto-legge n. 68 del 17 marzo 1980, anche dei costi di trasporto sostenuti per importazioni dirette alle isole;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I criteri e le modalità in base ai quali dovrà essere erogato il compenso di 7.000 milioni, sono fissati come segue:

a) il compenso è riconosciuto alle imprese che documentino di avere effettuato con continuità, nel periodo 1° gennaio-15 settembre 1979, immissioni al consumo derivanti da lavorazioni per conto proprio e da importazioni in definitiva. L'immissione al consumo va documentata attraverso le attestazioni della Cassa conguaglio trasporti G.P.L., in ordine sia al versamento del sovrapprezzo sia al rimborso del trasporto nei confronti degli importatori;

b) al compenso sono ammessi i quantitativi di G.P.L. provenienti da importazioni o da nazionalizzazione da committente estero nel periodo compreso fra il 16 novembre 1979 ed il 31 marzo 1980 (dei quali si documenti la successiva immissione al consumo sul mercato nazionale);

c) il compenso per ogni tonnellata di G.P.L. importata o nazionalizzata da committente estero, è stabilito nella differenza tra il prezzo pagato franco destino per il G.P.L. immesso in consumo nel continente e tra il prezzo pagato franco destino per il G.P.L. immesso in consumo nelle isole, ed il prezzo C.I.P. per merce sfusa SIF - Siva vigente al momento dell'importazione o nazionalizzazione.

Tale compenso non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra la media delle quotazioni « High » pubblicate dal Platt's Base « CIF ARA » relative agli ultimi sette giorni precedenti alla importazione ed il prezzo CIP-SIF-Siva alla raffineria vigente al momento dell'importazione o nazionalizzazione;

d) il limite massimo cumulativo all'esborso è di 7.000 milioni.

In caso che il totale dei rimborsi stabilito come sopra indicato, ecceda l'ammontare di 7.000 milioni, tale somma sarà divisa in proporzione fra tutti gli importatori ammessi al rimborso;

e) gli operatori, nel presentare le domande di rimborso, dovranno allegare alle stesse la documentazione seguente:

fatture e benestari bancari per quanto riguarda il prezzo di acquisto;

atti ufficiali (bollette, certificati, ecc.) dell'autorità doganale territorialmente competente, per quanto riguarda l'importazione e la immissione sul mercato interno;

fatture dei noli per quanto concerne il G.P.L. immesso in consumo nelle isole;

f) le domande già presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle che comunque perverranno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, saranno controllate dal predetto Ministero, anche previo accertamento a campione da parte dei competenti organi di polizia tributaria, che esaminerà la completezza e la congruità della documentazione allegata e promuoverà l'erogazione della spesa, sentito il parere della commissione consultiva di cui al provvedimento C.I.P. n. 44/1979 del 12 ottobre 1979 integrata, per la materia di cui al presente provvedimento, da un rappresentante dell'ASSO G.P.L. e da uno della Distragas.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(6308)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo alla circolare riguardante i pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero.

Il Ministero del commercio con l'estero comunica, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche agenti con la seguente circolare:

A 451 del 1° ottobre 1981 relativa a pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero.

(6255)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Piemonte.

Con decreti ministeriali 12 ottobre 1981 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata e integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Emilia-Romagna:

Ferrara: gelate e brinate del 18, 19 e 20 aprile 1981 nell'intero territorio della provincia di Ferrara;

Bologna: gelate del 18 e 19 aprile 1981 nel territorio di varie località dei comuni di: Crespellano, Castello Serravalle, Monteveglio, Bazzano e Zola Predosa;

Modena: gelata del 19 aprile 1981 e grandinata del 17 giugno 1981 nel territorio di varie località dei comuni di: S. Cesario, Vignola, Spilamberto, Castelvetro, Castelfranco E., Castelnuovo R., Modena, Marano S/P., Savignano S/P., Guiglia, Pavullo e Zocca;

Piacenza: grandinate del 17 e 24 giugno 1981 nel territorio di varie località dei comuni di: S. Giorgio Piacentino, Castell'Arquato e Vernasca.

Regione Marche:

Ascoli Piceno: nubifragi e grandinate del 17 e 22 giugno 1981 nel territorio di varie località dei comuni di: Monte Vidon Combatte, Ortezzano, Ascoli Piceno, Petritoli, Monterubbiano, Monterinaldo, Servigliano, Monteleone di Fermo, Montottone, M.S. Pietro Morico, S. Vittoria in M.no e Montegiberto.

Regione Piemonte:

Novara: gelate e siccità nel periodo gennaio-marzo 1981 nel territorio dei comuni di: Cannobio, Trarego V., Cannero, Ghiffa, Arizzano, Vignone, Oggebio, Cambiasca, Verbania, S. Bernardino V., Mergozzo, Ornavasso, Gravellona T., Baveno, Stresa, Brovello C., Belgirate, Lesa, Meina, Massimo V., Nebbiuno, Colazza, Pisano, Ameno, Arona, Dormelletto, Castelletto T., Verallo P. e Sizzano;

Vercelli: gelate e siccità nel periodo gennaio-marzo 1981 nel territorio dei comuni di: Biella, Cerreto Castello, Crosa, Gattinara, Muzzano, Ponderano, Quaregna, Vigliano Biellese, Candelo, Cossato, Gaglianico, Lessona, Occhieppo Inferiore, Piatto, Sandigliano e Valdengo;

Novara: incendi e siccità dal 1° al 10 gennaio 1981 nel territorio di varie località dei comuni di: Premosello Chiovenda, Vogogna, Beura Cardezza, Bee, Vignone, Dormelletto, Ornavasso, Belgirate, Stresa, Lesa, Omegna, Armeno, Pogno, Crevoladossola, Montecrestese, Paruzzaro, Cammero Riviera, Trontano, Oggebbio, Caprezzo, Gignese, Piedimulera, Arona, Gozzano, Gattico, Soriso, Villa Dossola, Domodossola e Verbania;

Torino: incendi e siccità dal 1° al 10 gennaio 1981 nel territorio dei comuni di: Quincinetto, Tavagnasco, Quassolo, Bresso Canavese, Vico Canavese, Traversella, Locana, Ribordone, Ingria e Ronco Canavese.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

(6078)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 14 ottobre 1981. Disciplina igienica delle penne, piume, mezze piume e piumini destinati alla imbottitura. Estensione della normativa vigente ai manufatti di importazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1976 concernente « Provvedimenti di lavorazione delle piume, penne, mezze piume e piumini destinati all'imbottitura »;

Considerato che i manufatti di provenienza estera imbottiti con penne, piume, mezze piume e piumini, a differenza di quelli prodotti sul territorio nazionale, non sempre presentano i necessari requisiti di sicurezza igienico-sanitaria a tutela dei consumatori e pertanto possono presentare rischi per la salute dei consumatori stessi ivi compresa la trasmissione di germi patogeni per l'uomo;

Ordina:

Art. 1.

I manufatti di provenienza estera imbottiti con penne, piume, mezze piume e piumini, per poter essere immessi sul mercato nazionale, devono recare, a cura dell'importatore o di chiunque altri li immette sul mercato, una scritta indelebile o una etichetta inamovibile con le seguenti indicazioni:

a) Paesi di origine o di provenienza del manufatto;

b) nome e sede dell'impresa importatrice o distributrice dei manufatti;

c) dichiarazione che il materiale d'imbottitura del manufatto è stato sottoposto al procedimento di bonifica di cui allo articolo unico del decreto ministeriale 10 novembre 1976 emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, ovvero ad altro procedimento capace di conseguire i medesimi effetti di bonifica igienico-sanitaria.

Art. 2.

Ai fini dell'accertamento della validità del procedimento di bonifica adottato, il materiale di imbottitura dei manufatti di cui all'art. 1 deve essere sottoposto, secondo la metodica indicata nell'allegato tecnico 1, ad un test chimico consistente in una titolazione con permanganato di potassio per la determinazione del numero indice di ossigeno definito nel medesimo allegato.

Art. 3.

Il materiale di imbottitura è considerato igienicamente idoneo ed i relativi manufatti possono essere immessi sul mercato nazionale quando il campione analizzato presenta un numero indice di ossigeno/100 grammi di prodotto non superiore a 20.

Quando il numero indice di ossigeno presenta valori compresi tra 20 e 50, chiunque immette i manufatti sul mercato può richiedere che vengano eseguite, a sue spese, le prove microbiologiche precisate al successivo art. 4. Qualora tali prove siano tutte superate con esito positivo si intende rispettata la condizione di cui al primo comma del presente articolo. In caso contrario, o qualora l'avente diritto rinunci a richiedere l'esecuzione delle prove di cui sopra, i manufatti non possono essere accettati sul mercato nazionale.

In nessun caso, comunque, sono considerati igienicamente idonei e possono essere immessi sul mercato nazionale manufatti il cui materiale di imbottitura presenta un numero indice di ossigeno superiore a 50.

Art. 4.

I risultati delle prove microbiologiche di seguito elencate, da effettuarsi nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, eseguite sul materiale di imbottitura secondo le metodiche riportate nell'allegato tecnico 2, non devono superare i limiti di accettabilità sottoindicati:

1) carica batterica aerobia mesofila: $\leq 10^6$/grammo di prodotto;

2) conteggio degli streptococchi fecali: $\leq 10^2$/grammo di prodotto;

3) conteggio dei clostridi solfito-riduttori: $\leq 10^2$/grammo di prodotto;

4) ricerca di salmonelle: assenti in 20 grammi di prodotto.

Il superamento anche di uno solo dei limiti di accettabilità sopraindicati fa considerare il materiale di imbottitura igienicamente non idoneo ed i relativi manufatti non possono essere quindi immessi sul mercato nazionale.

Art. 5.

Gli allegati tecnici 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Art. 6.

Ai fini dell'osservanza delle norme della presente ordinanza la immissione sul mercato dei manufatti di provenienza estera imbottiti con penne, piume, mezze piume e piumini è soggetta alla vigilanza ed al controllo degli uffici di sanità aerea, marittima e di frontiera.

Art. 7.

Gli esami e le analisi dei campioni sono eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi delle province o da altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Art. 8.

La conformità dei manufatti di cui all'art. 1 ai requisiti degli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza può essere attestata dall'importatore o da chiunque altri intenda immetterli sul mercato nazionale mediante l'esibizione all'atto dell'importazione di un certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità governativa del paese di origine o di provenienza dei manufatti stessi.

Detto certificato, redatto in lingua italiana, dovrà essere conforme al testo riportato nell'allegato 3.

La esibizione del certificato sanitario non preclude tuttavia eventuali controlli da parte delle autorità sanitarie nazionali.

Roma, addì 14 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO TECNICO 1

PROVE DI CONTROLLO DELLO STATO IGIENICO DI PENNE, PIUME, MEZZE PIUME E PIUMINI DESTINATI ALL'IMBOTTITURA DI MANUFATTI.

Test chimico (da eseguire in prima istanza).

Prelievo e preparazione del campione.

a) Aprire il manufatto, prelevare con pinze sterili e in condizioni di asepsi circa 10 grammi di contenuto ed introdurli in un recipiente di vetro a bocca larga e con coperchio a tenuta di 1500 ml, previamente pesato; determinare per differenza il peso del materiale introdotto, aggiungere 100 ml di acqua distillata per grammo di materiale ed agitare meccanicamente per un'ora.

b) Filtrare il contenuto per setaccio a maglie strette e prelevare una aliquota di 100 ml di filtrato per l'analisi.

Esecuzione del test.

Come test chimico viene adottato il *numero indice di ossigeno* che esprime i mg di ossigeno consumati da 100 grammi di campione in esame.

Per l'esecuzione del test aggiungere a 100 ml di filtrato contenuti in un becker 3 ml di acido solforico al 20% in peso e titolare con una soluzione di permanganato di potassio 0,5 N fino al momento in cui il colore rosa permane per 60 secondi precisi. Effettuare la stessa titolazione su 100 ml di acqua distillata (bianco).

L'indice di ossigeno viene calcolato come segue:

mg di ossigeno/100 g di campione $= 16 \times (A - B)$ dove A e B sono i ml di soluzione di permanganato consumati dal campione e dal bianco.

ALLEGATO TECNICO 2

PROVE DI CONTROLLO DELLO STATO IGIENICO DI PENNE, PIUME, MEZZE PIUME E PIUMINI DESTINATI ALL'IMBOTTITURA DI MANUFATTI.

Test microbiologici (da eseguire in seconda istanza).

Sul contenuto dei manufatti devono essere eseguite le seguenti ricerche:

1) carica batterica aerobia mesofila;
2) conteggio degli streptococchi fecali;
3) ricerca delle salmonelle;
4) conteggio dei clostridi solfito-riduttori.

Prelievo e preparazione del campione.

a) Aprire il manufatto, prelevare con pinze sterili e in condizioni di asepsi due aliquote di circa 12 grammi, introdurle in recipienti sterili di vetro a bocca larga e con coperchio a tenuta di 1500 ml, contenenti palline di vetro, previamente pesati; determinare per differenza il peso del materiale introdotto, aggiungere 100 ml di soluzione fisiologica peptonata allo 0,1% per grammo di prodotto ed agitare meccanicamente per 3 ore.

b) Filtrare il contenuto per garza sterile a maglie larghe, quindi mescolare sterilmente i due volumi di filtrato, prelevarne una piccola aliquota (2 ml) e diluire scalarmente su base 10 fino ad almeno 10^{-6} in opportuni recipienti sterili.

Esecuzione delle singole ricerche.

1) Carica batterica aerobia mesofila.

Seminare 1 ml della sospensione iniziale 1/100 e delle successive diluizioni in gruppi di 3 piastre petri contenenti 25 ml di *tryptose agarplate count agar* o altri terreni di uguale valore, con la tecnica dell'agar-germi ed incubare per 48-72 ore a 30°C±2°C.

Contare il numero di colonie sviluppatesi alle diverse diluizioni e valutare il numero medio di microrganismi/grammo con i consueti metodi statistici.

2) Streptococchi fecali.

Seminare per spatolamento in superficie 0,1 ml della sospensione iniziale e delle successive diluizioni su gruppi di 3 piastre petri contenenti *terreno di Edwards all'esculina* o *m-enterococcus agar di Slanetz e Bartley* ed incubare per 24-48 ore a 30°C. Contare le colonie puntiformi nere e rispettivamente rosso-marrone ed eseguire un accertamento microscopico della loro appartenenza al gruppo degli streptococchi ed un accertamento sierologico o biochimico della loro appartenenza al gruppo D di Lancefield.

In alternativa, filtrare 100 ml della sospensione iniziale, o di una sua diluizione, attraverso membrana di acetato di cellulosa con pori di 0,45 micron e seminare quest'ultima su *m-enterococcus agar di Slanetz e Bartley*. Dopo incubazione a 30°C per 24-48 ore contare le colonie puntiformi di color rosso-mattone.

3) Salmonelle.

Filtrare 2000 ml della sospensione iniziale attraverso membrana di acetato di cellulosa con pori di 0,45 micron, lavare quindi la stessa con acqua distillata sterile e seminarla in 100 ml di *terreno liquido di arricchimento di Muller-Kauffmann* (Oxoid); scaldare la beuta in bagnomaria a 45°C per 15' ed incubare a 43°C per 15-18 ore. Il terreno base sterile deve essere integrato poco prima della semina con 1 ml di soluzione acquosa allo 0,1% di verde brillante, sterilizzata in bagnomaria bollente per 30' e conservata al buio e con 1,9 ml di una soluzione iodoiodurata, preparata sciogliendo 25 g di ioduro di potassio in 100 ml di acqua distillata e versando quindi lentamente 20 g di iodio bisublimato fino a completa soluzione. Le quantità di verde brillante e di soluzione iodoiodurata sopra indicate sono per 100 ml di terreno base.

Avvenuta l'incubazione, seminare un'ansata di brodocoltura su *agar al verde brillante di Kauffmann* (Oxoid) ed incubare per 24 ore a 37°C. Considerare come sospette le colonie incolori, translucide, con intenso alone di viraggio al rosso e confermare la loro appartenenza al genere *salmonella* mediante test biochimici e/o sierologici.

4) Clostridi solfito-riduttori.

Scaldare la sospensione iniziale e le sue diluizioni in bagnomaria a 75°C per 10' e seminare 1 ml di ciascuna diluizione in *sulphiteironpolymyxin-agar* incubando per 48 ore in condizioni di anaerobiosi. Effettuare la semina in triplo in provettoni con la tecnica in alto strato o in piastre petri ricoprendo il terreno seminato con almeno 5 ml di terreno sterile.

Il terreno ha la seguente composizione:

Tryptone	g	15
Estratto di lievito	g	10
Citrato ferrico	g	0,5
Sodio solfito	g	1
Agar	g	16
Acqua distillata	g	1000

Al momento dell'uso, fondere 100 ml di terreno, raffreddare a 50°C ed aggiungere 0,2 ml di una soluzione acquosa allo 0,01% di polimixina B solfato e 0,5 ml di una soluzione acquosa allo 0,01% di neomicina solfato, sterilizzate per filtro Seitz.

ALLEGATO 3

MANUFATTI IMBOTTITI CON PENNE, PIUME, MEZZE PIUME E PIUMINI

CERTIFICATO SANITARIO

Serie . . . . . *N.* . . .

Paese di origine o di provenienza . . . . .
Autorità governativa che rilascia il certificato . . . .

I. — *Identificazione dei manufatti*:
Descrizione del manufatto . . . .
Natura del materiale di imbottitura del manufatto . . . .
Numero dei colli . . . .
Peso netto . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .

II. — *Provenienza dei manufatti*:
Ditta produttrice dei manufatti . . . . .
Sede stabilimento . . . . . .
Ditta produttrice del materiale di imbottitura . . . .
Sede stabilimento . . . . .

III. — *Destinazione dei manufatti*:
Destinatario della merce . . . . . .
Luogo di destinazione . . . .

IV. — *Notizie di carattere igienico-sanitario*:
Si certifica che i manufatti qui indicati . . . .
sono integralmente rispondenti, per quanto riguarda i materiali utilizzati per l'imbottitura, alle relative norme igienico-sanitarie di cui all'ordinanza del Ministero della sanità del 14 ottobre 1981.

In particolare si certifica che:

I manufatti sono stati fabbricati utilizzando come materiale da imbottitura: (barrare le caselle interessate)

☐ penne;
☐ piume;
☐ mezze piume;
☐ piumini,

il quale materiale è stato sottoposto al procedimento di bonifica di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 10 novembre 1976 emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, ovvero ad altro procedimento capace di conseguire i medesimi effetti di bonifica igienico-sanitaria.

La validità del procedimento di bonifica adottato per il materiale di imbottitura è stata accertata secondo le metodiche indicate nell'ordinanza ministeriale suindicata.

Il campione di materiale di imbottitura analizzato ha presentato i seguenti risultati:

a) numero indice di ossigeno/100 gr di prodotto: . .

b) (da riempire solo nel caso che si è reso necessario eseguire le relative prove):

carica batterica aerobia mesofila . . . . . .
conteggio degli streptococchi fecali . . . . .
conteggio dei clostridi solfito-riduttori . . . .
ricerca di salmonelle . . . .

Fatto a . . . . il . . . .

(Timbro ufficiale)

Il responsabile dell'autorità governativa che rilascia il certificato (firma)

. . . .

(6241)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, concernente revisione dei prezzi delle preparazioni galeniche indicati nell'allegato 4 all'accordo nazionale triennale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1981, nel dispositivo del decreto, in luogo di: «...in sostituzione di *quello* di cui all'allegato 4...», leggasi: «in sostituzione di *quelle* di cui all'allegato 4...».

(6240)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Rendita 5% (1935) n. 284025 di nominali L. 200.000 intestato a Carabellese Anna, nata a Molfetta (Bari), il 7 gennaio 1933 nubile, domiciliata in Molfetta (Bari). *Annotazione*: proviene dall'iscrizione 242169 annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a Fiorentini Rosa, nata a Gioia del Colle (Bari) il 29 febbraio 1892, ved. di Carabellese Domenico, domiciliata in Molfetta (Bari) giusta domanda 17 ottobre 1951 del notaio Albenzio di Bari e testamento pubblico di Carabellese Domenico ricevuto il 10 dicembre 1949 dallo stesso notaio.

Rendita 5% (1935) n. 273427 di nominali L. 171.100 intestato a Tesoriere Francesco, nato a Castellammare Golfo (Trapani) il 23 novembre 1911 e domiciliato in Trieste. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Romano Giuseppa ved. di Pilara Leonardo, nata il 19 ottobre 1890 a Castellammare Golfo e domiciliata in Palermo, giusta sua domanda in data 8 agosto 1957.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(6227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 28 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218,050	1218,050	1218,10	1218,050	1218 —	1218,10	1217,950	1218,050	1218,050	1218,05
Dollaro canadese	1008,300	1008,300	1009 —	1008,300	1008,30	1006,25	1009 —	1008,300	1008,300	1008,30
Marco germanico	529,920	529,920	529,75	529,920	530,25	529,90	530 —	529,920	529,920	529,90
Fiorino olandese	480,370	480,370	480 —	480,370	480 —	480,35	480,200	480,370	480,370	480,35
Franco belga	31,821	31,824	31,80	31,824	31,83	31,80	31,815	31,824	31,824	31,80
Franco francese	211,230	211,230	211,25	211,230	211,16	211,20	211,360	211,230	211,230	211,25
Lira sterlina	2215,600	2215,600	2215,25	2215,600	2214,65	2215,60	2215,900	2215,600	2215,600	2215,60
Lira irlandese	1879,500	1879,500	1876 —	1879,500	1870,84	—	1880 —	1879,500	1879,500	—
Corona danese	165,090	165,090	164,90	165,090	165 —	165,10	165,540	165,090	165,090	165,10
Corona norvegese	202,820	202,820	202,75	202,820	202,86	202,80	202,950	202,820	202,820	202,80
Corona svedese	216,380	216,380	216,25	216,380	216,30	216,40	216,250	216,380	216,380	216,40
Franco svizzero	642,380	642,380	642,75	642,380	642,48	642,40	642,700	642,380	642,380	642,40
Scellino austriaco	75,605	75,605	75,55	75,605	75,58	75,60	75,740	75,605	75,605	75,60
Escudo portoghese	19,300	19,300	18,55	19,300	18,59	19,30	18,500	19,300	19,300	19,30
Peseta spagnola	12,428	12,428	12,43	12,428	12,42	12,40	12,438	12,428	12,428	12,40
Yen giapponese	5,192	5,192	5,19	5,192	5,19	5,20	5,192	5,192	5,192	5,19
E.C.U.	1295,260	1295,260	—	1295,260	—	—	1295,260	1295,260	1295,260	—

Media dei titoli del 28 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	63,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	98,625
» » » » 1- 5-1980/82	98,750
» » » » 1- 6-1980/82	98,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,575
» » » » 1- 7-1980/82	98,450
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	98,675
» » » » 1-10-1980/82	98,650
» » » » 1-12-1980/82	98,575
» » » » 1- 1-1980/83	98,500
» » » » 1-10-1980/83	98,850
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,525
» » » 12 % 1- 4-1982	96,375
» » » 15 % 1- 1-1983	95,225
» » » 12 % 1-10-1983	87,125
» » » 12 % 1- 1-1984	84,900
» » » 12 % 1- 4-1984	84,375
» » » 12 % 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1218 —
Dollaro canadese	1008,650
Marco germanico	529,960
Fiorino olandese	480,285
Franco belga	31,819
Franco francese	211,295
Lira sterlina	2215,750
Lira irlandese	1879,750
Corona danese	165,115
Corona norvegese	202,885
Corona svedese	216,315
Franco svizzero	642,540
Scellino austriaco	75,672
Escudo portoghese	18,900
Peseta spagnola	12,433
Yen giapponese	5,192
E.C.U.	1295,260

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % s.s. Sviluppo industriale; 13 % serie ordinaria quinquennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 16 novembre 1981 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop, in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1982:

1) 6% s.s. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

2) 6% s.s. EXPORT - SCADENZA 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda - tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza - tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta - tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta - tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta - tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima - tranche 7/68-1/89

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di L. 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava - tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

3) 6% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di L. 50.000
» 42 titoli di » 500.000
» 133 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 156.000.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 50.000
» 84 titoli di » 500.000
» 368 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 417.250.000.

4) 7% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:

n. 111 titoli di L. 50.000
» 332 titoli di » 500.000
» 133 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 304.550.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 500.000
» 642 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 650.000.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

n. 842 titoli di L. 50.000
» 162 titoli di » 100.000
» 1.054 titoli di » 500.000
» 6.179 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.764.300.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 449 titoli di L. 50.000
» 40 titoli di » 100.000
» 571 titoli di » 500.000
» 1.637 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.948.950.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:
n. 2.178 titoli di L. 100.000
» 2.858 titoli di » 500.000
» 4.898 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.544.800.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:
n. 282 titoli di L. 100.000
» 429 titoli di » 500.000
» 2.347 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.589.700.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:
n. 225 titoli di L. 100.000
» 414 titoli di » 500.000
» 1.711 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.940.500.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
n. 561 titoli di L. 100.000
» 574 titoli di » 500.000
» 1.061 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.404.100.000.

5) 7% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 347 titoli di L. 100.000
» 218 titoli di » 500.000
» 755 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 898.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 100.000
» 73 titoli di » 500.000
» 599 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 638.800.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 44 titoli di L. 500.000
» 212 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 234.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 656 titoli di» 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 678.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 93 titoli di » 500.000
» 1.101 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.148.100.000.

6) 7% - SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 213 titoli di L. 50.000
» 428 titoli di » 100.000
» 363 titoli di » 500.000
» 855 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.089.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.000.000:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 112 titoli di L. 50.000
» 325 titoli di » 100.000
» 542 titoli di » 500.000
» 1.049 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.358.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 50.000
» 54 titoli di » 100.000
» 192 titoli di » 500.000
» 474 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 577.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 187 titoli di L. 100.000
» 764 titoli di » 500.000
» 1.275 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.675.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 169 titoli di L. 100.000
» 148 titoli di » 500.000
» 404 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 494.900.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 87 titoli di L. 100.000
» 149 titoli di » 500.000
» 678 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 761.200.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 877 titoli di L. 100.000
» 1.432 titoli di » 500.000
» 4.253 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.056.700.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 248 titoli di L. 100.000
» 403 titoli di » 500.000
» 2.131 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.357.300.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 48 titoli di L. 50.000
» 48 titoli di » 500.000
» 426 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 452.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 132 titoli di L. 100.000
» 175 titoli di » 500.000
» 1.182 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.282.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 370 titoli di L. 100.000
» 543 titoli di » 500.000
» 1.932 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.240.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 123 titoli di L. 100.000
» 274 titoli di » 500.000
» 412 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 561.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 609 titoli di L. 100.000
» 856 titoli di » 500.000
» 2.738 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.226.900.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 205 titoli di L. 100.000
» 232 titoli di » 500.000
» 863 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 999.500.000.

8) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 18.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 81 titoli di L. 100.000
» 85 titoli di » 500.000
» 1.236 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.286.600.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 1.787 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.787.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
n. 413 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 413.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
n. 422 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 422.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 620 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 622.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 100.000
» 80 titoli di » 500.000
» 4.589 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.631.700.000.

9) 8% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 308 titoli di L. 100.000
» 406 titoli di » 500.000
» 3.976 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.209.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 847 titoli di L. 100.000
» 831 titoli di » 500.000
» 7.929 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.429.200.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 345 titoli di L. 100.000
» 630 titoli di » 500.000
» 3.226 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.575.500.000.

10) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 155 titoli di L. 100.000
» 525 titoli di » 500.000
» 3.333 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.611.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 500.000
» 1.222 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.232.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 3.341 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.344.600.000.

11) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 1.137 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.148.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 69 titoli di » 500.000
» 1.194 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.229.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 180.500.000.

12) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
n. 227 titoli di L. 100.000
» 451 titoli di » 500.000
» 1.667 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.915.200.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 98 titoli di » 500.000
» 521 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 570.700.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:
n. 67 titoli di L. 500.000
» 417 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 450.500.000.

13) 9% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 100.000
» 85 titoli di » 500.000
» 1.224 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.270.200.000.

14) 9% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 243 titoli di L. 100.000
» 743 titoli di » 500.000
» 10.344 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.739.800.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 282 titoli di L. 100.000
» 418 titoli di » 500.000
» 3.747 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.984.200.000.

15) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 100.000
» 150 titoli di » 500.000
» 3.007 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.086.500.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 165 titoli di L. 100.000
» 362 titoli di » 500.000
» 803 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.000.500.000.

16) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 660 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 670.600.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 160 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 164.200.000.

17) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 416 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 425.300.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
n. 1.930 titoli di L. 1.000.000
» 193 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.895.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 74 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 370.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 350 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 350.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
n. 167 titoli di L. 1.000.000
» 34 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 337.000.000.

18) 10% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 2.380 titoli di » 1.000.000
» 1.047 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.615.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 500.000
» 6.004 titoli di » 1.000.000
» 704 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.569.000.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 107 titoli di L. 500.000
» 4.272 titoli di » 1.000.000
» 856 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.605.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 609 titoli di L. 500.000
» 6.870 titoli di » 1.000.000
» 416 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.254.500.000.

19) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 190 titoli di L. 100.000
» 552 titoli di » 500.000
» 9.580 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.875.000.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 3.137 titoli di » 1.000.000
» 430 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.299.200.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 100.000
» 174 titoli di » 500.000
» 3.011 titoli di » 1.000.000
» 260 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.400.600.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 41 titoli di L. 500.000
» 1.008 titoli di » 1.000.000
» 281 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.433.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.640 titoli di L. 1.000.000
» 348 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.380.000.000.

20) 10% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 735 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 735.100.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 558.200.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 169 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 191.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 500.000
» 972 titoli di » 1.000.000
» 124 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.596.000.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 500.000
» 1.463 titoli di » 1.000.000
» 68 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.815.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 796 titoli di L. 1.000.000
» 126 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.426.000.000.

21) 10% Serie ordinaria ventennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 115 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 132.600.000.

22) 13% s.s. Sviluppo industriale:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 137 titoli di L. 1.000.000
» 82 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 547.000.000.

23) 13% Serie ordinaria quinquennale:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 4.005 titoli di L. 1.000.000
» 910 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.555.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 340 titoli di L. 1.000.000
» 69 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 685.000.000.

24) 13% Serie ordinaria decennale:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.393 titoli di L. 1.000.000
» 187 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.328.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 575 titoli di L. 1.000.000
» 284 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.995.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 93 titoli di L. 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 158.000.000;

Emissione terza 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 192 titoli di L. 1.000.000
» 396 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.172.000.000.

25) 13% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 231 titoli di L. 1.000.000
» 150 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 981.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 17.000.000.

Totale generale L. 197.772.050.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(6284)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dodici posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di arte mineraria . . .	posti 1
istituto di fisica tecnica e impianti nucleari	» 3
istituto di scienza delle costruzioni .	» 1
istituto di officina meccanica	» 1
istituto di tecnologia meccanica . .	» 1
istituto di architettura tecnica	» 1
istituto di fisica sperimentale . .	» 1
istituto di scienza delle costruzioni sezione strade	» 1
servizi generali - rettorato .	» 1
ufficio tecnico	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare l'Istituto o Servizio relativo al posto cui intenda concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(6267)

Concorso a diciassette posti di bidello presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il Politecnico di Torino per diciassette posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(6268)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di alcuni concorsi pubblici indetti dalla Direzione generale della aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 4 — anno 1981 — al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile, sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici:

concorso, per titoli, a cinque posti di operaio comune « guardiano » in prova per la regione Calabria (indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1977);

concorso, per titoli, a quattro posti di operaio comune « guardiano » in prova per la regione Puglia (indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1977);

concorso, per titoli, a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per la sede di Pescara (indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1977);

concorso, per titoli, a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per la sede di Napoli (indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1977);

concorso, per esami, a due posti di disegnatore in prova (indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1979);

concorso, per esami, a quattro posti di tecnico in prova (indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1979);

concorso, per titoli, ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova (indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1979);

concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova per la regione Sardegna (indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1979);

concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova per la regione Piemonte (indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1979);

concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova per la regione Veneto (indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1979);

concorso, per esami, a cinque posti (elevati a nove) di direttore in prova (indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1979).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(6263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia

Il medico provinciale con proprio decreto in data 14 ottobre 1981, n. 1173, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio della sede farmaceutica n. 3, località Villanova, di nuova istituzione, rurale, prevista nella vigente pianta organica delle farmacie del comune di Castenaso, approvata con decreto 23 dicembre 1980, n. 1088.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale a norma di legge.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al medico provinciale di Bologna, compilate su carta legale da L. 2.000 e firmate per esteso dagli aspiranti, dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 30 dicembre 1981, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente al sindaco del comune di Castenaso o all'ufficio medico provinciale di Bologna.

(6272)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, **n. 15.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 14 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

« Sono ammessi a domanda, altresì, a sostenere l'esame di idoneità, gli impiegati di ruolo della Regione, dei comuni delle comunità montane e dell'ente regionale di sviluppo appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso ».

All'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

« Il personale di ruolo degli enti interessati ai progetti è inquadrato, se ha superato la prova, nel livello immediatamente superiore con preferenza rispetto agli altri iscritti a parità di punteggio ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 agosto 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. **16.**

Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 14 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, recante norme di attuazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, è da interpretarsi nel senso che il personale da esso contemplato viene confermato nello stato giuridico, nel trattamento economico e nell'assegnazione ai comuni presso i quali era in servizio nel 1977-78 e sarà ammesso al concorso riservato previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 11 citato, qualora nell'anno 1979 ovvero nell'anno 1980 non abbia cessato di esercitare le funzioni a seguito di implicita rinuncia.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' *fatto obbligo a chiunque spetti di* osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 agosto 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, **n. 17.**

Norme sull'utilizzazione del territorio a scopo turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 14 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 4 dello statuto regionale e fino a quando non sarà approvato il Piano regionale di assetto del territorio (P.R.A.T.) e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, la valorizzazione turistica della regione Molise avverrà per aree omogenee e attraverso i piani di cui al successivo articolo 2.

Sono aree omogenee la fascia litoranea e le zone di montagna ricadenti nei comprensori previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, delimitati dal 1° Piano di coordinamento degli interventi pubblici del Mezzogiorno e approvati dal C.I.R. Gli stessi comprensori, su richiesta motivata dei comuni interessati al consiglio regionale possono essere estesi a zone contermini caratterizzate da continuità di interessi di natura prevalentemente turistica.

Art. 2.

La valorizzazione di tali aree avviene mediante piani di intervento organico adottati dai consigli dei comuni, dei consorzi di comuni o delle comunità montane, ed approvati dalla giunta regionale d'intesa con la commissione competente.

Fino a quando non sarà approvato il P.R.A.T., la redazione dei piani di valorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale, la quale si pronuncerà, ai sensi dell'art. 27 della legge **22 ottobre 1971, n. 865,** e successive integrazioni e modificazioni, sulla delimitazione territoriale e sugli obiettivi del Piano, esposti nella domanda di autorizzazione alla redazione del Piano stesso.

Art. 3.

I piani di cui al precedente articolo devono contenere fra l'altro:

il calcolo economico della redditività convenzionale;

l'analisi documentata della domanda e dell'offerta;

la verifica della coerenza tra risorse turistiche dell'area oggetto di intervento e la prevedibile espansione della doman-

da, gli interventi da effettuare, gli effetti di carattere economico e sociale sulla zona e sulla Regione;

gli standards di utilizzazione ottimali in relazione alle risorse disponibili;

gli interventi positivi (rimboschimenti e ripopolamenti faunistici) per valorizzare le risorse stesse;

la quota territoriale riservata alle iniziative locali, che non può essere inferiore ad un terzo della superficie destinata allo sviluppo con strutture specifiche;

un programma e costo dei servizi collettivi adeguati all'iniziativa, con l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e manutenzione, con allegato schema di convenzione.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del P.R.A.T., sono vietate costruzioni di residenze e di impianti di risalita:

a) entro cento metri dalle rive dei corsi d'acqua permanenti, dei laghi naturali o artificiali e del mare, per i comuni ancora privi di strumento urbanistico;

b) lungo percorsi viari o pedonali, in corrispondenza di visuali panoramiche ed entro un cono visuale verticale da meno di trenta gradi a più di trenta gradi e comunque fino alla distanza di cento metri.

Sono inoltre vietati:

1) l'immissione di acque di rifiuto nei corsi d'acqua, se prima non depurate opportunamente;

2) costruzioni con altezza media dei fronti superiori a metri dieci.

Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico. L'autorizzazione è accordata dal sindaco su conforme deliberazione del consiglio comunale previo nulla-osta della giunta regionale.

Art. 5.

Le iniziative pubbliche e private ammesse dalla presente legge sono a totale carico degli enti abilitati a proporle.

Art. 6.

Nell'ambito di una o più aree omogenee caratterizzate da flora e faune tipiche possono essere istituite riserve naturali attrezzate, secondo progetti di organizzazione che prevedano iniziative economiche entro limiti compatibili con la conservazione ed il potenziamento del patrimonio ambientale delle riserve stesse.

La proposta di istituzione, oltre che, dalla Regione in sede di piano di assetto del territorio o di sviluppo, può essere fatta alla Regione dalle comunità montane o dai comuni.

L'istituzione è effettuata con decreto del presidente della giunta su deliberazione del consiglio regionale e sentita l'apposita commissione composta:

dagli assessori regionali all'agricoltura e foreste, all'urbanistica, al turismo;

dai sindaci dei comuni interessati;

dal presidente della provincia o suo delegato,

e integrata:

dal direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, per le aree limitrofe al Parco stesso;

da tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

La commissione è presieduta dal presidente della giunta o dall'assessore delegato.

Art. 7.

La comunità montana organizza e gestisce la riserva naturale attrezzata ricadente nel proprio territorio secondo un regolamento che sottopone all'approvazione della giunta regionale entro sessanta giorni dal decreto di istituzione di cui al precedente articolo.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 agosto 1981

d'AIMMO

(5540)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 29.

Approvazione dello statuto della XXII comunità montana denominata « Del Basso Sulcis ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della XXII comunità montana denominata « Del Basso Sulcis ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 30.

Approvazione dello statuto della XIII comunità montana denominata « Sarcidano-Barbagia di Seulo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della XIII comunità montana denominata « Sarcidano-Barbagia di Seulo ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 31.

Approvazione dello statuto della XII comunità montana denominata « Barbagia-Mandrolisai ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della XII comunità montana denominata « Barbagia-Mandrolisai ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 32.

Approvazione dello statuto della XIX comunità montana denominata « Sulcis-Iglesiente ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della XIX comunità montana denominata « Sulcis-Iglesiente ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 33.

Approvazione dello statuto della XIV comunità montana denominata « Del Montiferru ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n 26, è approvato l'allegato statuto della XIV comunità montana denominata « Del Montiferru ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 34.

Approvazione dello statuto della V comunità montana denominata « Del Logudoro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della V comunità montana denominata « Del Logudoro ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1981

RAIS

(*Omissis*).

(5715)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1981, n. 15-55/Legisl.

Modifica degli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *settembre* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, che delega alla provincia autonoma di Trento l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi nel territorio della provincia di Trento, compresa l'attuazione e la gestione delle provvidenze in favore dei vigili del fuoco volontari per infortunio o per malattia;

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennità per inabilità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge, venga determinata con regolamento;

Visti gli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni che prevedono:

a) per inabilità temporanea la corresponsione dell'indennità nella misura di L. 10.000 giornaliere;

b) per inabilità permanente assoluta o parziale la corresponsione di una rendita calcolata sulla base di L. 3.500.000 annue;

Visto l'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che fissa la percentuale da corrispondere a favore dei superstiti dei vigili del fuoco qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte;

Accertato che la sezione provinciale di Trento della cassa regionale antincendi e l'unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino hanno chiesto che le indennità di cui sopra vengano aumentate ed adeguate al continuo aumento generale del costo della vita;

Visto il secondo comma, lettera *b*), art. 33, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che fa riferimento al trattamento applicato dall'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1980, n. 188, con il quale si provvede alla rivalutazione delle rendite e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale nelle seguenti misure:

la retribuzione media giornaliera per il triennio 1° luglio 1980-30 giugno 1983 nella misura di L. 20.565;

la retribuzione annua media fra il massimale di lire 8.020.000 (L. 20.565 × 300 giorni più 30%) e quella minimale (L. 20.565 × 300 giorni meno 30%) è pari a L. 6.170.000;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante: «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili», con la quale si prevede che ai soggetti che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 120.000 mensili, a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a L. 180 000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a L. 232.000 con decorrenza 1° gennaio 1982;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di elevare, a partire dal 1° luglio 1980, la misura dell'indennità temporanea da lire 10.000 a L. 20.565 giornaliere, nonché la base di calcolo per la rendita annua da L. 3.500.000 a L. 6.170.000 e dal 1° gennaio 1980 la misura dell'assegno mensile ad integrazione della rendita nel caso sia indispensabile l'assistenza personale continuativa, conseguente ad inabilità permanente assoluta, in quanto detti miglioramenti economici sono imposti da ragioni di ordine morale e sociale per adeguare le indennità medesime alle effettive necessità della vita ed al trattamento applicato dall'I.N.A.I.L., nonché previsto dalle leggi statali vigenti;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 8990 datata 17 luglio 1981, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

Articolo unico

Le indennità di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, da corrispondere per invalidità temporanea e permanente in favore dei vigili del fuoco volontari e delle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, vengono fissate a partire dal 1° luglio 1980 come segue:

a) L. 20.565 giornaliere di indennità per invalidità temporanea;

b) L. 6.170.000 annue, quale base di calcolo per l'indennità derivante da invalidità permanente assoluta o parziale;

c) se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti e nelle percentuali indicate all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, una rendita annua calcolata sulla base dell'indennità fissata alla precedente lettera *b*);

d) L. 120.000 quale assegno mensile integrativo della rendita per l'assistenza personale continuativa nel caso di inabilità permanente assoluta dal 1° gennaio 1980; L. 180.000 dal 1° gennaio 1981 e L. 232.000 con decorrenza 1° gennaio 1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 20 luglio 1981

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1981
Registro n. 46, *foglio n.* 154

(5599)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813000)